



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE**

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile 2012
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 28 settembre 2012*

INDICE

Premessa e riferimenti legislativi – Oggetto e Finalità

PARTE PRIMA – CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Iter per l'accesso

Art. 3 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Art. 4 - Reddito ISEE

Art. 5 - Definizione del reddito considerato

Art. 6 - Individuazione del nucleo familiare

Art. 7 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

Art. 8 - Modalità' organizzative

Art. 9 - Attestazione / Validità' della stessa e delle variazioni

Art. 10 - Soglie I.S.E.E.

Art. 11 - Controlli

PARTE SECONDA – INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

Art. 12 - Destinatari

Art. 13 - Provvidenze di carattere economico

Art. 14 - Forme di intervento economico

1. Assistenza economica straordinaria

2. Interventi alternativi alle erogazioni economiche

3. Integrazione rette per anziani – portatori di handicap psicofisici in strutture residenziali

4. Contributo per affidamento di minori

Art. 15 - Tempi e procedure per le erogazioni di benefici e prestazioni economiche

Art. 16 - Azione di rivalsa

PARTE TERZA – ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17 - Finalità del servizio

Art. 18 - Destinatari

Art. 19 - Criteri e modalità di ammissione al S.A.D.

Art. 20 - Determinazione della partecipazione di spesa

Art. 21 - Motivi di non ammissione al S.A.D.

Art. 22 - Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Art. 23 - Caratteri generali del S.A.D.

Art. 24 - Carattere delle prestazioni

Art. 25 - Prestazioni del S.A.D.

Art. 26 - Rapporti con altri enti e istituzioni

Art. 27 - Privacy

DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSA

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Palosco; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi individualizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei servizi sociali nel territorio comunale, sulla base dei bisogni espressi dai cittadini.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura. L'efficacia delle soluzioni messe in campo dal sistema integrato dei servizi sociali è valutata in base ai risultati ottenuti.

Al fine di rendere omogenee l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali nell'ambito territoriale di competenza, il Comune è impegnato ad uniformare la sua attività in campo sociale a quanto contenuto nel piano di zona ex art. 19 della legge n. 328/2000 e alle indicazioni dell'ufficio di piano, nella misura in cui queste possono applicarsi alla comunità locale di Palosco.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di servizi sociali e per la concessione di prestazioni sociali agevolate a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le competenze dell'ente locale nella promozione, organizzazione e gestione della rete degli interventi e dei servizi sociali comunali trovano diversi riferimenti normativi, costituzionali e di legislazione nazionale e regionale.

Principi ispiratori

Il Governo Monti, con il decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011), all'art. 5 ha stabilito che la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE saranno disciplinate attraverso un decreto attuativo, entro il 31 maggio 2012, al fine di rafforzare la rilevanza della ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione delle somme finora considerate esenti ai fini dell'imposizione fiscale.

La Regione Lombardia, con legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2, ha introdotto modifiche alla L.R. 3/2008, disciplinando le agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie (c.d. legge sul Fattore Famiglia). Con tale legge, a seguito di integrale sostituzione dell'art. 8 della L.R. 3/2008, vengono disciplinati i criteri di compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie (mediante il pagamento di rette alla copertura del costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza), alle prestazioni sociali e alla quota a valenza sociale delle prestazioni socio sanitarie. In tale legge vengono introdotti criteri differenziati di compartecipazione tra anziani e disabili.

Normativa di riferimento

L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2001 – 2003

D.Lgs. 109/1998

D.P.C.M. 305/1999

D.M. 306/1999

D.Lgs. 130/2000

DPCM 242/2001

D.P.C.M. del 18 maggio 2001

L. 241/1990

Legge regionale n. 3 del 2008

Codice Civile in particolare l'art. 433

PARTE PRIMA CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

È garantito l'accesso ai servizi a tutti i destinatari di cui al presente articolo. È altresì garantita loro la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.

L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali;

La Giunta definisce annualmente il budget destinato compatibilmente con le risorse di bilancio da destinare ai servizi oggetto del presente regolamento.

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni richieste da:

- cittadini italiani;
- comunitari;
- extracomunitari, purché regolarmente soggiornanti, ai sensi della normativa statale vigente, residenti nel territorio comunale.

I servizi oggetto del presente regolamento sono:

1. Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
2. Integrazione retta relativa a strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per disabili;
3. Contributi per minori in comunità alloggio o in affido etero familiare;
4. Agevolazioni tariffarie per servizi scolastico educativi;
5. Prestazioni sociali – assistenziali – economiche – educative non destinate alla generalità dei soggetti ma erogate in situazioni di accertato disagio psico sociale ed economico.

Viene garantito all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

- a) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- b) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- c) il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

per l'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità

Art. 2 - ITER PER L'ACCESSO

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi sociali, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 3 - CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Il presente regolamento è strumento di sperimentazione per la disciplina della valutazione economica, meglio definita come I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dei soggetti che richiedono prestazioni socio assistenziali agevolate erogate dal Comune.

Rientrano nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" gli interventi, le prestazioni e i servizi, anche a domanda individuale, che il comune eroga in forma agevolata allo scopo di promuovere una qualificata integrazione sociale.

Il presente Regolamento fa esplicito riferimento al D.Lgs. 109 del 31.03.1998, così come integrato dal D. Lgs. 130 del 31.03.2000, dai D.P.C.M. 7.05.1999, nr. 221 e 21.07.1999 n. 305, dai D.M. 15.07.1999 nr. 306 e 29.07.1999, al DPCM 4 aprile 2001 n. 242, al Dpcm 18 maggio 2001 e ad ogni successiva modifica ed integrazione alle predette norme.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

La Giunta comunale con propri atti individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere i benefici e i livelli e soglie ISEE di accesso, con eventuale graduazione di compartecipazione al costo

Determinazione della situazione economica del richiedente:

3.1 Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda all'Ufficio Servizi Sociali, su modulo appositamente predisposto, allegando attestazione ISEE in corso di validità unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica, approvata dal DPCM 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La dichiarazione sostitutiva per ritenersi valida deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3.2 Ai fini della fruizione dei servizi e dei benefici socio assistenziali previsti nella parte seconda e terza - Interventi economico assistenziali e Assistenza Domiciliare - del presente regolamento, il richiedente dovrà presentare, oltre a quanto sopra, una dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dal D. Lgs. 443/2000, indicante, il possesso, o meno, degli eventuali ulteriori redditi esenti IRPEF, posseduti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

3.3 Ai fini della contribuzione per l'accesso a tutte le prestazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora il richiedente attesti o venga accertato dal competente ufficio comunale la proprietà di beni di lusso quali automobili di cilindrata superiori a 2000, imbarcazioni, aeromobili, quote di società di cui il soggetto beneficiario del contributo è titolare o che comunque sono ad esso riconducibili secondo quanto indicato nel prospetto sotto riportato*, verrà applicata la tariffa intera a completa copertura del costo del servizio. Tale ricostruzione della

situazione economico-finanziaria è prevista non solo per il beneficiario ma anche per i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Qualora il richiedente dichiari un ISEE considerato inattendibile in rapporto al tenore di vita condotto dal nucleo familiare, verranno avviati gli opportuni accertamenti da parte dei competenti uffici comunali e inviate le certificazioni prodotte all'intendenza di finanza.

Familiari conviventi	Nome	Codice fiscale
Residenze principali e secondarie	indirizzo	Mq
Autovetture	targa	Tipologia
Altri mezzi trasporto a motore	targa	Tipologia
Aereomobili		
Imbarcazioni	targa	Tipologia
Cavalli	quantità	Uso (agonismo-tempo libero)
Collaboratori familiari	conviventi	Non conviventi
Assicurazioni	tipologia	Durata
Altri beni immobili	In Italia	All'estero
Partecipazioni societarie	tipologia	Ammontare patrimonio

3.4 Il calcolo dell'I.S.E.E. viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare convivente, così come determinato al successivo art. 6) del presente Regolamento, ai sensi del DPCM 04.04.2001, n. 242, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

3.5 L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3.3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal D.Lgs.130/2000 e

dai successivi regolamenti (D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001).

3.6 L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 04.04.2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 04.04.2001 n. 242.

Nr. Componenti nucleo familiare	Scala equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopraindicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/01.

Art. 4 - REDDITO ISEE

Indicazione schematica

Il Reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

1. Reddito

Si sommano il reddito complessivo lordo ed il reddito di attività finanziarie di tutti componenti il nucleo familiare individuato, alla data di presentazione della domanda, si detrae l'affitto, risultante dal singolo contratto, fino ad un massimo di € 5.164,57 annui.

2. Patrimonio

Si sommano il patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT ecc, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, detratta la franchigia di pari ad € 15.493,71) con il patrimonio immobiliare (detratta la franchigia di € 51.645,69 per la casa di abitazione); si moltiplica il risultato per 0,20.

3. Situazione economica equivalente

Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla Legge secondo la scala di equivalenza indicata all'art. 3.

4.1 Valutazione del reddito:

L'indicazione della Situazione Reddittuale (ISR) si ottiene sommando per tutti i membri del nucleo familiare di cui al successivo art. 6:

4.1a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell' IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

4.1b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio di stato;

4.1c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

4.1d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato al successivo punto 4.2b).

Dalla somma dei valori di cui ai punti a) b) c) d), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

4.2 Valutazione del Patrimonio

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare di cui all'art. 6 si ottiene sommando:

4.2a) Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo dell'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51645,69, ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui al precedente punto 4.1;

4.2b) Il Patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, formato da:

I. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

II. titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre precedente;

III. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre precedente;

IV. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre precedente ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

V. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

VI. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre precedente;

VII. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alle lettere precedenti, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati

a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto al riscatto;

VIII. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto V.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari ad € 15.493,71. .

Art. 5 - DEFINIZIONE DEL REDDITO CONSIDERATO

Ai fini dell'erogazione di prestazioni socio economico assistenziali la situazione reddituale, che dà diritto o meno alle prestazioni viene definita nel seguente modo:

- calcolo e definizione ISEE secondo normativa + somma dell'importo annuo dei redditi esenti IRPEF, a qualsiasi titolo posseduti alla data di presentazione della domanda, rapportati alla scala di equivalenza.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza individuato secondo i criteri di cui al DPCM 242/2001, art. 1 bis.

Secondo quanto previsto al comma 7 delle citato art. 1 bis, ai fini della determinazione di una tariffa di contribuzione al servizio o alla erogazione di prestazioni socio assistenziali viene individuata una composizione diversa di nucleo familiare, così come di seguito specificato:

Servizio	Nucleo familiare considerato
a) Assistenza domiciliare	Utente e altri componenti risultanti sullo stato di famiglia dello stesso, nonché coniuge non effettivamente e legalmente separato
b) Assistenza domiciliare per anziani - handicappati e invalidi gravi accertati dalla competente commissione ASL/INPS, con invalidità del 100 % (L.162/99)	Il solo richiedente il servizio fino a diversa disposizione normativa
c) agevolazioni tariffarie per servizi scolastici educativi e contributi economico assistenziali di competenza comunale a qualsiasi titolo erogati	I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223/89
d) integrazione rette per ricovero presso strutture residenziali	Per l'utente: utente più eventuali tenuti agli alimenti conviventi. Per i tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile): solo il soggetto tenuto agli alimenti più eventuali famigliari fiscalmente a carico dello stesso

Art. 7 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Per la determinazione delle quote di contribuzione al servizio di assistenza domiciliare, nonché per l'erogazione di contributi socio assistenziali di competenza comunale, si considerano e vengono considerati:

- ai fini del calcolo del reddito posseduto, in aggiunta a quanto dichiarato ai sensi del

DPCM 18 maggio 2001 e sulla scorta di quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2012, si considerano i redditi derivanti da pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, contributi economico assistenziali previsti dalle normative regionali /statali. Questi ultimi emolumenti verranno valutati al 100% per le prestazioni residenziali ed al 50% per le prestazioni semiresidenziali **e/o domiciliari**;

- ai fini della valutazione complessiva, la relazione della situazione socio familiare dei richiedenti, recante altresì i progetti di intervento finalizzati, predisposta dal Servizio Sociale comunale, anche in collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali.

Qualora dovessero sussistere le condizioni per l'erogazione di più tipologie di contributo la Giunta Comunale valuterà le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 8 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il Comune ai fini del presente Regolamento redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc.) per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 9 - ATTESTAZIONE / VALIDITA' DELLA STESSA E DELLE VARIAZIONI

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata ha validità di un anno e può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare. Il cittadino ha facoltà, durante il periodo di validità dell'attestazione, di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell' I.S.E.E..

Art. 10 - SOGLIE I.S.E.E.

Le soglie I.S.E.E. per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - CONTROLLI

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate modalità di controllo stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune può attivare allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvale altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Ai fini di accelerare i tempi di controllo, il responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi, dandone comunicazione all'interessato.

PARTE SECONDA INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

Art. 12 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i singoli e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti socio – economici previsti dal presente Regolamento.

Art. 13 - PROVVIDENZE DI CARATTERE ECONOMICO

Gli interventi assistenziali a carattere economico si articolano in:

- a) Contributi economici a carattere continuativo e / o straordinario;
- b) Interventi alternativi alle erogazioni economiche consistenti in:
agevolazioni tariffarie o esenzioni dal pagamento delle quote di contribuzione per servizi comunali, fornitura di servizi, beni e prestazioni in situazioni di particolari bisogno, predisposti dal servizio sociale in base alle richieste del cittadino e alle modalità di valutazione;
- c) integrazioni rette per anziani – portatori di handicap psicofisici in strutture residenziali e semiresidenziali,
- d) contributi per affidamento di minori;
- e) ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative in materia di politiche sociali.

Art. 14 - FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

1. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA – E' un intervento un tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare una momentanea e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

La richiesta dell'intervento deve essere adeguatamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

2. INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE - Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio – economico – sanitaria, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi anche mediante acquisto di generi alimentari, di vestiario, materiale per il riscaldamento ecc.

3. INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI – PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - Qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo

familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale.

Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi e dei parenti tenuti agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C.

L'integrazione della retta da parte dell'Amministrazione Comunale ha luogo solo nel caso in cui l'interessato, con propri redditi patrimoni mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta. Prima di determinare l'intervento, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti prioritariamente coniuge, parenti ed affini in linea retta, successivamente ed eventualmente i parenti in linea collaterale.

L'Amministrazione Comunale provvederà in tal caso ad integrare la differenza fra gli importi disponibili e la retta di ricovero riservando all'interessato una quota mensile per le spese personali, da adeguarsi e quantificarsi in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Il Comune pertanto, determinata la quota di contribuzione a carico dei soggetti obbligati, erogherà alla struttura residenziale l'integrazione stabilita a proprio carico; le altre percentuali saranno versate dai vincolati agli alimenti direttamente alla struttura di riferimento.

Qualora il tenuto agli alimenti non presenta l'ISEE nei termini stabiliti dal comune, l'Ente determinerà la retta secondo la fascia più elevata.

4. CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI MINORI - In conformità a quanto prevista dall'art. 80 L. 184/83 modificata dalla l. 149 del 28.03.2001, l'Amministrazione Comunale erogherà alla famiglia affidataria un contributo mensile.

Art. 15 - TEMPI E PROCEDURE PER LE EROGAZIONI DI BENEFICI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo quanto previsto all'art. 2) Iter per l'accesso della parte Prima del presente regolamento, su appositi moduli per i diversi servizi appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda potrà altresì essere integrata di ogni documentazione giustificativa ritenuta utile e relativa alla finalità della prestazione.

Entro 30 giorni dalla data di acquisizione del calcolo ISEE, l'Ufficio Servizi Sociali valuta ai fini istruttori l'ammissibilità della domanda, predispone la proposta di intervento e/o una relazione valutativa con l'indicazione di un eventuale progetto finalizzato di intervento. L'istruttoria verrà presentata alla Giunta Comunale che valuterà l'ipotesi di intervento assistenziale e l'adozione o meno del provvedimento.

Ad esecutività dello stesso il responsabile del procedimento provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda, sia favorevole che sfavorevole, indicando il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Art. 16 - AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, e comunque dall'avvenuta conoscenza, del fatto, quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice Penale.

Vanno inoltre rimborsati alla Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici o arretrati (es: indennità di accompagnamento); il piano di restituzione verrà concordato con la persona in modo tale da non creare nuovo disagio o stato di bisogno.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici.

PARTE TERZA ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di:

1. consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza potere contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare e personale;
2. favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
3. evitare ricoveri in istituti, ospedalizzazioni, qualora non siano strettamente indispensabili;
4. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
5. favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

L'intervento è previsto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaboratori privati, al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona. L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pure con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con aiuto dei familiari.

Art. 18 - DESTINATARI

Il servizio si rivolge principalmente a persone anziane, disabili e affette da disturbi psichici, nonché a tutte le persone la cui autonomia personale e sociale è parzialmente compromessa sia in via temporanea sia in via permanente.

L'intervento si svolge prevalentemente al domicilio dell'utente ma prevede anche, a seconda della situazione, interventi che vedono la loro attuazione sul territorio ed in particolare nei luoghi significativi per l'utente

stesso.

Art. 19 - CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, secondo apposito modulo predisposto dal servizio sociale comunale dall'interessato, da familiari, parenti e / o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da personale appartenente a gruppi od organizzazioni di volontariato, da altri servizi. Nel caso in cui la richiesta non sia inoltrata dal diretto interessato ne va comunque e in ogni caso acquisito l'assenso. L'Ammissione al S.A.D. prevede la presentazione della domanda su apposito modulo di richiesta del servizio, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.1 dell'art. 3 del presente regolamento. Alla domanda potrà altresì essere allegata ogni documentazione / certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio.

L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione al servizio sono:

Situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;

Situazione sanitaria: è indispensabile intervenire verso utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo una attività domiciliare atta a prevenire quanto possibile queste condizioni;

Situazione economica: fatta salva l'esigenza di intervento verso soggetti che presentano situazioni di disagio sociale sanitario, fermo restando la caratteristica di generalità del servizio di assistenza domiciliare, verrà data priorità di intervento a coloro che godono di reddito inferiore o pari al minimo vitale o che sia compreso fra il limite del Minimo Vitale e la soglia di disagio e che non siano proprietari di beni immobili salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano necessari ed adeguati per ragioni di lavoro.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva

attivazione del servizio, seppure non in possesso di attestazione ISEE e della documentazione necessaria per la determinazione del Reddito Considerato ai fini della determinazione della tariffa di contribuzione, o dell'esenzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione degli stessi entro i 15 giorni successivi. Diversamente, decorso detto termine, si applicherà la tariffa di contribuzione massima.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La determinazione della partecipazione alla spesa da parte dei destinatari del S.A.D viene determinata con riferimento al reddito ISEE dei componenti del nucleo familiare individuati nell'art. 6 del presente Regolamento.

La Giunta Comunale, annualmente, determina la tariffa minima e massima di contribuzione a carico dell'utente.

La Giunta Comunale stabilisce inoltre il reddito minimo sotto il quale si paga la tariffa minima ed il reddito massimo oltre il quale si paga la tariffa massima.

Nello specifico la formula da applicare è la seguente:

(reddito massimo - reddito minimo) : (tariffa massima - tariffa minima) = (reddito considerato di ogni singolo utente - reddito minimo) : X

X è il differenziale che va aggiunto alla tariffa minima stabilita dalla Giunta Comunale.

Esempio:

(€ 30.000,00 - € 7.000,00) : (€ 18,40 - € 7,50)

= (€ 15.000,00 - € 7.000,00) : X

(reddito Max - reddito Min.) : (tariffa Max - tariffa Min.) = (reddito considerato - reddito Min.) : X

X = € 23.000,00 : 10,90 = 8.000,00 : X

X = 3,79 differenziale da aggiungere alla tariffa minima stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 21 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D

Non sono ammessi al godimento del S.A.D:

- Coloro che, **anche a seguito di concertazione**, rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'ufficio servizi sociali;
- Coloro che abbiano disponibilità di parenti che possano provvedere in modo adeguato all'assistenza.

Art. 22 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 23 - CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.

Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Art. 24 - CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Art. 25 - PRESTAZIONI DEL S.A.D.

Le prestazioni del S.A.D. vengono concordate, nel Progetto d'aiuto alla persona, tra Assistente Sociale, Assistente Domiciliare, richiedente il servizio, familiari, Medico di base.

Le prestazioni rientrano nei seguenti ambiti:

1. Attività di supporto/aiuto nella cura della persona:
 - igiene della persona;
 - cambio indumenti, superfici assorbenti (pannoloni, traverse, ecc.), presidi ed ausili;
 - vestizione;
 - applicazione, solo su indicazione dal medico di riferimento, di lozioni, creme, prodotti, fasciature o altro volti a prevenire la formazione di piaghe da decubito;
2. Attività di supporto/aiuto finalizzate a favorire e/o mantenere l'autosufficienza negli atti quotidiani della vita:
 - aiuto nell'alzata dal letto;
 - nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - preparazione dei pasti;
 - aiuto per una corretta deambulazione;
 - aiuto nei movimenti di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
 - accorgimenti per una giusta posizione degli invalidi in condizioni di riposo;
 - aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare ecc.
 - mobilitazione delle persone costrette a letto e simili.
3. Attività di supporto/aiuto finalizzate a mantenere la vita autonoma nell'ambiente domestico:
 - disbrigo di piccole commissioni;
 - spesa e rifornimenti;
 - accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità;
4. Attività di supporto/aiuto finalizzate al governo della casa:
 - riordino del letto e della stanza;
 - pulizia volta all'igienizzazione dei servizi e dei principali vani dell'alloggio (cucina, stanza da letto e servizi igienici) ad uso quotidiano dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando

l'areazione e l'illuminazione dell'ambiente;

- cambio della biancheria;
 - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia, ove previsto;
 - piccoli lavori di rammendo e di cucito;
5. Interventi volti a favorire la vita di relazione:
 - Ascolto, compagnia e sostegno nella vita di relazione;
 - coinvolgimento di familiari, assistenti familiari, amici e persone significative per l'utente;
 - partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona volti a prevenire e contrastarne l'esclusione sociale e la perdita di competenze/abilità sociali;
 - rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.
 6. Attività volte a collaborare con il sistema-utente e/o a essere di supporto:
 - rilevare e promuovere la collaborazione delle risorse presenti nel sistema-utente (familiari, assistente familiare, ecc.) evitando il più possibile di sostituirsi ad esse;
 - sollievo per i familiari che assistono in via principale e continuativa l'utente, rischiando il *born out*.

L'elenco delle prestazioni è indicativo e non esaustivo. Per ciascun utente o famiglia verranno individuati dall'ufficio Servizi Sociali gli obiettivi specifici e le relative prestazioni da garantire da parte del personale Asa. In ogni caso non potranno essere richieste né fornite dagli operatori prestazioni infermieristiche e non attinenti al mansionario Asa.

Art. 26 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

Il S.A.D. opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con la rete complessiva delle risorse / servizi di riferimento.

Art. 27 - PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme integrative e modificative.

DIPOSIZIONI FINALI

Il presente atto revoca parzialmente, nelle parti con esso incompatibili, il "Regolamento comunale per la concessione di benefici, sussidi, esenzioni a privati ed enti assistenziali", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.1990, e tutti i successivi regolamenti adottati in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate, **ad esclusione del Regolamento comunale del servizio di trasporto sociale**, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 17.6.2008.